

---

EBA/GL/2020/09

---

1 luglio 2020

---

## Orientamenti

---

sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28.10.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «EBA/GL/2020/09» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti forniscono alle autorità competenti dell'UE indicazioni riguardo al trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alle richieste di autorizzazione da parte di enti che applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, nonché alle richieste di autorizzazione da parte di enti che applicano le disposizioni del suddetto regolamento su base consolidata. Nel caso in cui gli enti richiedano un'autorizzazione a entrambi i livelli, i presenti orientamenti si applicano separatamente a ciascun livello, anche qualora la richiesta di autorizzazione venga effettuata contemporaneamente.
7. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli enti, indipendentemente dal fatto che essi calcolino i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente al metodo standardizzato di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le loro posizioni, o conformemente al metodo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 5, del suddetto regolamento per tutte le loro posizioni, o sulla base di uno di questi metodi per alcune delle loro posizioni e dell'altro metodo per quelle restanti.

### Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

### Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
11. Le autorità competenti dovrebbero rivedere, aggiornare o revocare le autorizzazioni già concesse alla data di applicazione dei presenti orientamenti.

## 4. Panoramica dei requisiti

---

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere applicata la seguente procedura:
  - (a) le richieste dovrebbero soddisfare i requisiti di ammissibilità procedurale di cui alla sezione 5 e i requisiti di ammissibilità sostanziale di cui alla sezione 6;
  - (b) le richieste ammissibili ai sensi della precedente lettera a) dovrebbero essere quindi valutate al fine di esaminare la loro conformità alle condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013, in linea con la sezione 7;
  - (c) per quanto riguarda le richieste che sono state considerate conformi alle disposizioni del suddetto regolamento compatibilmente con la precedente lettera b), l'entità della posizione da escludere dovrebbe essere determinata conformemente alla sezione 8.
13. In seguito al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione dovrebbe essere sottoposta a un monitoraggio continuo in linea con la sezione 9.

## 5. Ammissibilità procedurale di una richiesta ai sensi dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

---

14. Le autorità competenti dovrebbero considerare accettabile la presentazione di più di una richiesta di autorizzazione da parte di un ente contemporaneamente, anche quando tali richieste si riferiscono a diversi livelli di applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o a più di una valuta estera.
15. Nella loro richiesta alle autorità competenti, gli enti dovrebbero giustificare in che modo le posizioni in valuta per le quali richiedono l'esenzione soddisfano le specifiche stabilite nei presenti orientamenti. Inoltre, gli enti dovrebbero specificare quanto segue:
  - (a) la metodologia che intendono utilizzare al fine di escludere la posizione dalla posizione aperta netta in valuta estera, laddove i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio sono calcolati secondo il metodo dei modelli interni, conformemente al titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - (b) la metodologia che utilizzano per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e la metodologia che intendono utilizzare per eliminare la posizione per la quale richiedono l'esenzione dalla posizione aperta netta, laddove calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata senza avere ottenuto l'autorizzazione a compensare le posizioni in alcuni enti o imprese del gruppo conformemente all'articolo 325 del suddetto regolamento.

## 6. Ammissibilità sostanziale di una richiesta ai sensi dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

---

### Copertura di un coefficiente

16. Una posizione aperta in una valuta estera dovrebbe essere considerata finalizzata alla copertura di un coefficiente laddove essa riduce l'effetto negativo esercitato su tale coefficiente dalle variazioni del tasso di cambio, indipendentemente dal fatto che tale effetto negativo derivi da un apprezzamento o da un deprezzamento di tale valuta estera rispetto a quella utilizzata per le segnalazioni e che la posizione sia mantenuta o assunta per la copertura del coefficiente.
17. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe specificare quale dei tre coefficienti di cui all'articolo 92, lettere a), b) e c), del suddetto regolamento l'ente intende coprire e la motivazione alla base di tale scelta.

## Valute alle quali si riferiscono le coperture

18. La richiesta di esenzione delle posizioni presentata dall'ente dovrebbe riguardare le valute pertinenti per la propria attività.
19. Ai fini del paragrafo 18, le valute da considerare pertinenti per l'attività dell'ente dovrebbero essere le cinque valute per le quali le posizioni aperte nette dell'ente calcolate conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono le maggiori.
20. Altre valute che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 19 possono essere considerate pertinenti qualora vi sia un'adeguata giustificazione a sostegno della pertinenza della valuta nell'attività dell'ente.
21. Qualora un ente richieda l'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a posizioni in più di una valuta pertinente, dovrebbero essere effettuate entrambe le seguenti operazioni:
  - (a) nel contesto di ciascuna di tali valute dovrebbe essere selezionato lo stesso coefficiente di cui al paragrafo 17;
  - (b) nel calcolare la posizione aperta netta massima di cui al paragrafo 31 nel contesto di una valuta, l'ente dovrebbe procedere come se non fossero concesse deroghe ai sensi dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni in altre valute.

## Posizioni ammissibili all'esenzione

### Posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione

22. Una posizione in valuta estera derivante da un elemento detenuto nel portafoglio di negoziazione non dovrebbe essere considerata ammissibile all'esenzione.

### Natura lunga della posizione di copertura

23. Affinché una posizione in una valuta estera sia considerata ammissibile all'esenzione, il numeratore del coefficiente coperto da tale posizione dovrebbe aumentare quando la valuta estera pertinente si apprezza rispetto alla valuta utilizzata per le segnalazioni.
24. Affinché una posizione in una valuta estera sia considerata ammissibile all'esenzione, tale posizione dovrebbe essere lunga netta al livello al quale l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'ente calcola i requisiti di fondi propri su base consolidata, si applicano anche i paragrafi 25 e 26.

25. Laddove l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 del suddetto regolamento, e la posizione è corta netta a livello di uno o più enti del gruppo, affinché sia considerata ammissibile all'esenzione la posizione in tali enti dovrebbe essere gestita al solo scopo di attuare la copertura del relativo coefficiente.
26. Laddove l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 del suddetto regolamento, e la posizione è corta netta a livello di un sottoinsieme di enti del gruppo nell'ambito del quale le posizioni sono compensate come specificato in tale autorizzazione, o a livello di qualsiasi altro ente del gruppo che non è incluso in tale autorizzazione, affinché sia considerata ammissibile all'esenzione la posizione in tale sottoinsieme di enti o negli altri enti non inclusi nell'autorizzazione dovrebbe essere gestita al solo scopo di attuare la copertura del relativo coefficiente.

## 7. Esame di merito: valutazione della natura strutturale delle posizioni e dell'intenzione di copertura di un coefficiente

---

### Valutazione della natura strutturale di una posizione

27. Le seguenti posizioni dovrebbero essere considerate posizioni di natura strutturale:
- (a) laddove l'ente che richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 applica le disposizioni del suddetto regolamento su base individuale, una posizione in una valuta pertinente che corrisponde a investimenti in filiazioni incluse nello stesso perimetro di consolidamento dell'ente che richiede l'autorizzazione;
  - (b) laddove l'ente che richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 applica le disposizioni del suddetto regolamento su base consolidata, una posizione per la quale sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:



- (i) la posizione deriva da un investimento in una filiazione inclusa nel perimetro di consolidamento;
- (ii) la valuta della posizione coincide con la valuta utilizzata per le segnalazioni dalla filiazione che detiene l'elemento al quale corrisponde tale posizione.

28. Altre posizioni che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 27 potrebbero essere considerate di natura strutturale qualora vi sia un'adeguata giustificazione che dovrebbe essere formulata considerando quanto segue:

- (a) se tali posizioni sono collegate alla natura transfrontaliera dell'ente;
- (b) se tali posizioni sono collegate a un'attività dell'ente che è consolidata e stabile nel tempo;
- (c) il modo in cui l'ente prevede di gestire tali posizioni nel tempo.

#### **Valutazione dell'intenzione di copertura di un coefficiente: governance e strategia di gestione dei rischi delle posizioni di natura strutturale**

29. Affinché le autorità competenti siano in grado di stabilire che la posizione nella valuta pertinente è stata assunta o è mantenuta ai fini della copertura del relativo coefficiente, dovrebbero essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'ente gestisce e documenta il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di tali posizioni;
- (b) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) stabilisce l'obiettivo di salvaguardare il coefficiente dalle variazioni del tasso di cambio nel tempo mediante un'adeguata copertura e prevede che ciò sia valutato mediante sia misure quantitative che criteri qualitativi;
- (c) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) specifica un livello massimo accettabile di tolleranza per la sensibilità del coefficiente rispetto alle variazioni del tasso di cambio e descrive in dettaglio i criteri e la metodologia per determinare tale livello di tolleranza. I criteri per la definizione del livello di tolleranza dovrebbero comprendere tutte le componenti suscettibili di comportare una variazione del valore assunto dalla sensibilità e ogni specificità della valuta;
- (d) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) stabilisce il livello massimo accettabile della perdita che l'ente potrebbe sostenere a causa della scelta di





mantenere le posizioni per le quali è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- (e) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) è collegato al quadro di riferimento per la propensione al rischio dell'ente e alla gestione complessiva dei rischi dell'ente, nonché a tutti i documenti utili approvati dall'alta dirigenza o dal consiglio di amministrazione dell'ente;
- (f) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) contiene l'avvertenza esplicita che la posizione aperta mantenuta ai fini della copertura del coefficiente sarà causa di perdite a seguito del deprezzamento della valuta pertinente, e che la copertura del coefficiente comporta un aumento della volatilità dei fondi propri per via delle variazioni del relativo tasso di cambio;
- (g) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) e la documentazione che lo descrive sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ente;
- (h) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) specifica una strategia volta a conseguire l'obiettivo di cui alla lettera b), che tenga conto almeno di:
  - (i) indicare la definizione dei confini tra le posizioni considerate dall'ente di natura strutturale e assunte allo scopo di attuare una copertura del coefficiente, da un lato, e le posizioni di natura differente, dall'altro, e richiedere che tali confini siano utilizzati dall'ente nell'assumere una nuova posizione nella valuta pertinente;
  - (ii) indicare le posizioni che l'ente intende aprire o chiudere per raggiungere l'obiettivo di cui alla lettera b);
  - (iii) richiedere la documentazione comprovante entrambi i seguenti aspetti:
    - che l'apertura o la chiusura di tali posizioni non comporta alcuna incoerenza con la gestione complessiva dei rischi dell'ente o con la gestione dei rischi che qualsiasi entità rientrante nel perimetro di consolidamento possa applicare su base individuale;
    - che l'apertura o la chiusura di tali posizioni è coerente con i quadri di riferimento per la gestione dei rischi che qualsiasi entità rientrante nel perimetro di consolidamento possa attuare nell'applicare la disposizione di cui all'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini della copertura dei coefficienti a un altro livello di consolidamento;



- (iv) descrivere, ove applicabile, in che modo le posizioni che sono state assunte al solo scopo di attuare la copertura del coefficiente conformemente ai paragrafi 25 e 26 sono gestite al fine di raggiungere l'obiettivo di cui alla lettera b);
- (i) la strategia di cui alla lettera h) ha un orizzonte temporale di almeno sei mesi;
- (j) la documentazione che descrive il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) comprende tutto quanto segue:
  - (i) un'indicazione dei dati e delle cifre sui fondi propri utilizzati per il calcolo delle misure quantitative di cui alla lettera b) e della posizione aperta netta massima di cui al paragrafo 31;
  - (ii) nel caso in cui l'ente abbia assunto alcune posizioni al solo scopo di attuare la copertura di un coefficiente conformemente ai paragrafi 25 e 26, la prova che tali posizioni sono state assunte esclusivamente a tale scopo;
  - (iii) una descrizione delle semplificazioni operate ai fini del calcolo della posizione aperta netta massima e un'analisi dell'effetto di tali semplificazioni sul valore assunto da tale posizione aperta netta massima conformemente al paragrafo 31, fornendo almeno un'analisi del divario che dimostri che le semplificazioni operate non conducono a una sopravvalutazione della posizione aperta netta massima.

## 8. Entità della posizione da escludere

---

30. L'entità di una posizione da escludere ai sensi dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere determinata nel modo seguente:
- (a) si calcola in primo luogo la posizione aperta netta massima nella valuta pertinente, conformemente al paragrafo 31;
  - (b) si confronta quindi con l'entità della posizione di natura strutturale che l'ente ha assunto ai fini della copertura del coefficiente e, a seconda dell'entità di tale posizione, si applica il paragrafo 33 o il paragrafo 34.
31. L'ente dovrebbe calcolare la posizione aperta netta massima secondo le seguenti formule:

- (a) laddove la copertura è mirata al coefficiente di capitale primario di classe 1, si dovrebbe utilizzare la formula che segue:

$$MaxOP_{FC} = CET1 \cdot \frac{RWA_{NoFX_{FC}}(1,01 \cdot FX_{FC}) - RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}} \cdot \frac{1}{RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})}$$

dove:

$FC$  = la valuta della posizione di natura strutturale;

$MaxOP_{FC}$  = la posizione aperta netta massima espressa nella valuta estera  $FC$ ;

$CET1$  = il capitale primario di classe 1 dell'ente, espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

$FX_{FC}$  = il tasso di cambio a vista tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta estera  $FC$  della posizione di natura strutturale;

$RWA_{NoFX_{FC}}(.)$  = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per tutte le posizioni espresse nella valuta estera  $FC$ ;

- (b) laddove la copertura è mirata al coefficiente di capitale di classe 1, si dovrebbe utilizzare la formula che segue:

$$MaxOP_{FC} = T1 * \frac{RWA_{NoFX_{FC}}(1,01 \cdot FX_{FC}) - RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}} \cdot \frac{1}{RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})} - AT1_{FC}$$

dove:

$FC$  = la valuta della posizione di natura strutturale;

$MaxOP_{FC}$  = la posizione aperta netta massima espressa nella valuta estera;

$T1$  = il capitale di classe 1 dell'ente espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

$FX_{FC}$  = il tasso di cambio a vista tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta estera  $FC$ ;

$RWA_{NoFX_{FC}}(.)$  = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per tutte le posizioni espresse nella valuta estera  $FC$ ;

$AT1_{FC}$  = il valore ottenuto dalla seguente formula:

$$AT1_{FC} = \frac{V_{AT1}(1,01 \cdot FX_{FC}) - V_{AT1}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}}$$

dove:

$V_{AT1}$  = il valore del portafoglio costituito da tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi dall'ente, espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

(c) laddove la copertura è mirata al coefficiente di capitale totale, dovrebbe essere utilizzata la formula che segue:

$$MaxOP_{FC} = OF * \frac{\frac{RWA_{NoFX_{FC}}(1,01 \cdot FX_{FC}) - RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}}}{RWA_{NoFX_{FC}}(FX_{FC})} - AT1_{FC} - T2_{FC}$$

dove:

$OF$  = i fondi propri dell'ente espressi nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

$MaxOP_{FC}$  = la posizione aperta netta massima espressa nella valuta estera;

$RWA_{NoFX_{FC}}(.)$  = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per tutte le posizioni espresse nella valuta estera  $FC$  della posizione di natura strutturale;

$FX_{FC}$  = il tasso di cambio a vista tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta estera  $FC$  della posizione di natura strutturale;

$AT1_{FC}$  = il valore ottenuto dalla seguente formula:

$$AT1_{FC} = \frac{V_{AT1}(1,01 \cdot FX_{FC}) - V_{AT1}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}}$$

dove:

$V_{AT1}$  = il valore del portafoglio costituito da tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi dall'ente, espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

$T2_{FC}$  = il valore ottenuto dalla seguente formula:

$$T2_{FC} = \frac{V_{T2}(1,01 \cdot FX_{FC}) - V_{T2}(FX_{FC})}{0,01 \cdot FX_{FC}}$$

dove:

$V_{T2}$  = il valore del portafoglio costituito da tutti gli strumenti di classe 2 emessi dall'ente, espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

32. Gli enti possono operare semplificazioni nel calcolo della posizione aperta netta massima conformemente al paragrafo 31 solo se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- (a) gli enti sono in grado di mostrare l'effetto di tali semplificazioni sul valore della posizione aperta netta massima;
  - (b) l'effetto delle semplificazioni di cui alla lettera a) non comporta una sopravvalutazione della posizione aperta netta massima.
33. Laddove l'entità della posizione che l'ente ha assunto ai fini della copertura del coefficiente è inferiore alla posizione aperta netta massima, l'intera posizione di natura strutturale dovrebbe essere esclusa dal calcolo della posizione aperta netta.
34. Laddove l'entità della posizione che l'ente ha assunto ai fini della copertura del coefficiente è superiore alla posizione aperta netta massima, solo la parte di tale posizione di natura strutturale che corrisponde per entità alla posizione aperta netta massima dovrebbe essere esclusa dal calcolo della posizione aperta netta.
35. Le posizioni corrispondenti a elementi non monetari che sono detenuti al costo storico, a elementi che sono stati dedotti dai fondi propri dell'ente e a elementi che potrebbero determinare profitti o perdite che non incidono sul capitale primario di classe 1 non dovrebbero essere considerate ai fini dei paragrafi 33 e 34 e dovrebbero essere escluse dal calcolo della posizione aperta netta insieme alla posizione che è stata esclusa conformemente a tali paragrafi.

## 9. Monitoraggio continuo dell'autorizzazione

---

36. Gli enti dovrebbero effettuare il calcolo della posizione aperta netta massima su base almeno mensile. Le autorità competenti possono richiedere agli enti di calcolare la posizione aperta netta massima e la sensibilità in qualsiasi momento.

37. Per ciascuna delle valute per le quali hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a escludere alcune posizioni dalla posizione aperta netta corrispondente, gli enti dovrebbero calcolare i seguenti valori su base mensile e segnalarli all'autorità competente su base trimestrale:

- (a) la posizione aperta netta in valuta anteriormente a qualsiasi autorizzazione;
- (b) la posizione aperta netta derivante da posizioni in valuta che non hanno natura strutturale;
- (c) l'entità della posizione aperta netta che ha natura strutturale e che è stata assunta ai fini della copertura del coefficiente;
- (d) la posizione aperta netta massima ( $MaxOP$ ) calcolata conformemente al paragrafo 31;
- (e) entrambe le sensibilità che seguono:

$$(i) \text{ sensitivity}_1 = \frac{S_{OP} - MaxOP_{FC}}{RWA_{NoFXFC}}$$

dove:

$S_{OP}$  = l'entità della posizione aperta netta in valuta estera che ha natura strutturale e che l'ente ha assunto ai fini della copertura del coefficiente, escludendo le posizioni corrispondenti ai seguenti elementi:

- elementi che sono stati dedotti dai fondi propri dell'ente;
- elementi non monetari che sono detenuti al costo storico;
- elementi che potrebbero determinare profitti o perdite che non incidono sul capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

$MaxOP_{FC}$  = la posizione aperta netta massima calcolata conformemente al paragrafo 31;

$FC$  = la valuta della posizione di natura strutturale;

$RWA_{NoFXFC}$  = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per tutte le posizioni espresse nella valuta estera  $FC$ ;

- (ii) la sensibilità del coefficiente patrimoniale rispetto alle variazioni del tasso di cambio, come calcolata dall'ente;



- (f) una valutazione qualitativa che indichi i motivi di eventuali variazioni dell'importo della posizione aperta netta di cui alla lettera c) e i valori assunti dalle due sensibilità di cui alla lettera e);
- (g) il tasso di cambio a vista tra la valuta di riferimento e la valuta estera *FC* alla data di riferimento;
- (h) eventuali variazioni previste in relazione alla richiesta presentata all'autorità competente;
- (i) la percentuale degli importi totali ponderati per il rischio di credito in valuta estera rispetto agli importi totali ponderati per il rischio dell'ente.